



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per le politiche europee (RONCHI)
di concerto con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro della salute (FAZIO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro per il turismo (BRAMBILLA)
e con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico (BERLUSCONI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2010

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	32
Relazione tecnica	»	38
Disegno di legge	»	42
Allegato A	»	63
Allegato B	»	64

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge Buttiglione), recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Si evidenzia che il disegno di legge comunitaria relativo all'anno 2009, presentato alle Camere in data 19 maggio 2009, è stato approvato definitivamente con legge 4 giugno 2010, n. 96.

La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli Allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Nelle ultime tre leggi comunitarie il disegno di legge prevedeva in via generale, la

coincidenza del termine di recepimento della direttiva con quello di esercizio della delega legislativa. Ciò ha consentito di ridurre sensibilmente l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento, senza peraltro evitarne del tutto l'insorgenza, atteso che la proroga consentita dall'articolo 1, comma 3, alla quale non si ritiene opportuno rinunciare, determina nei fatti un possibile differimento del termine di esercizio della delega sino a tre mesi. Poiché è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive, considerato altresì che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza, si rende necessario operare uno sforzo ulteriore per ridurre i tempi di recepimento, anche per evitare il danno all'immagine che il nostro Paese subisce nel momento in cui vengono avviate nuove procedure d'infrazione per mancato recepimento, a volte proprio quando l'iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione è in corso. Per tale ragione con il comma 3 si è stabilito di anticipare il termine di delega di due mesi rispetto a quello stabilito nelle ultime leggi comunitarie.

Per le direttive il cui termine di delega risulterebbe già scaduto o verrebbe a scadere entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del

termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'Allegato A e nell'Allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n.400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali. Si sottolinea, altresì, che il passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'Allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 4 prevede che i decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari.

Il comma 5 delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, e prevista anche nelle ultime leggi comunitarie.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative se-

condo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

L'ammissibilità di un intervento supplemento anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n.11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che per-

dono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza Stato-regioni, in numerose occasioni.

Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la previsione, di cui all'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari.

Quanto previsto al comma 6 per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli Allegati A e B al disegno di legge, è altresì previsto, al successivo comma 7, anche per i decreti legislativi recanti la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari, adottati ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. In particolare il criterio di cui al comma 1, lettera c), è stato integrato, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, con la previsione, volta ad assicurare maggiormente l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, della possibilità di irrogare anche sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normativa comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate.

È previsto inoltre che i testi unici ed i codici di settore vertenti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o comunque di interesse regionale siano sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a quello delle Commissioni parlamentari per le questioni regionali. Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalle ultime leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il Capo II contiene disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa.

L'articolo 6, alla lettera *a*), che novella l'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede di elevare da 5 a 5,5 per cento il contributo previsto dall'articolo 1, comma 409, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), per le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico diagnostici *in vitro* quelli su misura con riferimento ai costi sostenuti, per ciascun anno solare, per le attività di promozione dei propri dispositivi medici al netto delle spese per il personale addetto.

Con la lettera *b*) si provvede a eliminare la previsione del pagamento di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici al già citato comma 409 con riferimento alla lettera *e*). Con questa disposizione si intende adeguarsi a quanto rappresentato dalla Commissione europea in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4516 che ha emesso «parere motivato». Con esso viene contestata la misura prevista al citato comma 409, lettera *e*), sempre della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, dal momento che esso viola l'articolo 4 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e l'articolo 4 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, riferite rispettivamente ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi.

Va inoltre evidenziato che si è concluso l'iter procedurale per la modifica del decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007: tale provvedimento, che si ritiene conforme al parere motivato, riduce significativamente sia in termini numerici sia qualitativi, il livello di informazione richiesto per la registrazione dei prodotti.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Poiché si ritiene che la direttiva vada recepita oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali anche secondo alcuni principi e criteri direttivi specifici, gli stessi vengono fissati nell'articolo.

La direttiva OICVM, adottata nel 1985, mirava ad offrire maggiori opportunità sia agli operatori del settore sia agli investitori integrando il mercato dell'Unione europea dei fondi di investimento. Essa è stata fondamentale per lo sviluppo dei fondi di investimento europei e ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione delle ultime modifiche tendenti ad adeguare il quadro giuridico degli OICVM ai mercati finanziari del XXI secolo, per ragioni di chiarezza, si è proceduto alla sua rifusione.

Nell'ordinamento interno il quadro di riferimento è la disciplina dei fondi comuni di investimento cosiddetti «armonizzati», il cui ambito normativo primario è rappresentato

dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, completato da un'ampia regolamentazione secondaria derivata o integrante il medesimo.

Le modifiche alla normativa comunitaria sono discese dalla necessità di migliorare l'efficienza del mercato europeo dei fondi di investimento. Ciò ha indotto a selezionare i settori in cui era necessario un intervento a livello di Unione europea e a determinare la portata innovativa dell'intervento. L'ampia consultazione di tutte le parti in causa ha contribuito a stabilire le priorità e a definire le possibili soluzioni.

In particolare, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra tali organismi a livello comunitario, garantendo al contempo una tutela più efficace e più uniforme ai detentori di quote, si è inteso proseguire nella direzione del coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli OICVM di tipo diverso da quello «chiuso» (cosiddetti fondi armonizzati) con norme minime comuni relativamente all'autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l'attività degli stessi.

Le modifiche legislative si sono concretizzate in due tipologie: quelle che migliorano il funzionamento delle disposizioni vigenti (in particolare, quelle riguardanti la procedura di notifica, il passaporto per le società di gestione e il prospetto semplificato) e quelle che tendono ad introdurre nuove libertà nel quadro del mercato interno (in particolare, un quadro che agevoli le fusioni di fondi e l'aggregazione di attività).

Si ritiene che il provvedimento comunitario vada recepito nell'ordinamento interno per via legislativa.

Tratti della normativa comunitaria modificata vanno organicamente inseriti nel testo unico citato, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, confermando tra l'altro, ove opportuno, nell'impostazione delegificante dello stesso, gli ambiti regolamentari e il riparto di competenze delle autorità di vigilanza.

Le modifiche normative proposte sono necessarie per le seguenti ragioni:

1) per il pieno funzionamento del cosiddetto «passaporto» delle società di gestione, che ora permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine;

2) per ridefinire nell'ordinamento interno l'operatività transfrontaliera, la materia dell'offerta dei fondi e dell'informazione agli investitori;

3) per attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza e d'indagine che la direttiva prevede;

4) per attribuire alla Banca d'Italia il potere di disciplinare con regolamento, sentita la CONSOB, le procedure per le fusioni transfrontaliere e l'istituzione di strutture *master-feeder*;

5) per prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di violazioni delle regole derivanti dall'attuazione della direttiva;

6) per realizzare il migliore coordinamento della normativa da attuare con altre disposizioni per i settori interessati.

Il recepimento per via legislativa non esclude gli ulteriori interventi di regolamentazione secondaria necessari al completo adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva da recepire.

Dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede di assegnare all'ente «Roma Capitale» la qualifica di territorio europeo NUTS 2 al fine di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la nomenclatura europea delle unità territoriali statistiche (NUTS),

identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici.

Tale nomenclatura ha vari livelli e attualmente suddivide i Paesi dell'Unione europea in territori di livello NUTS (i 27 Stati nazionali); territori di livello NUTS 1 (per esempio gli Stati federati della Germania, le regioni del Belgio, le aree sovra-regionali italiane); territori di livello NUTS 2 (come le regioni italiane, le Comunità autonome in Spagna, l'*Inner* e *Outer* London) e territori di livello NUTS 3 (ad esempio le province italiane, i dipartimenti francesi, le province spagnole).

I fondi strutturali europei di cui all'Obiettivo 1 sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2, mentre quelli meno cospicui di cui all'Obiettivo 2 sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3.

Le modifiche alla classificazione delle aree NUTS determinate dagli appositi provvedimenti legislativi nazionali devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea a cura di ciascuno Stato membro interessato al fine di essere puntualmente riprese nella lista di cui all'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica.

Roma capitale dovrebbe, quindi, comparire in tale lista nella macro-area «Italia centro», immediatamente dopo la regione Lazio, con il titolo «Roma Capitale» ed il codice ITE5.

Poiché attualmente in tale lista compare soltanto la provincia di Roma a titolo di area NUTS 3, l'articolo in questione ha lo scopo di sottrarre il territorio di Roma Capitale dalla suddetta qualifica e di elevarlo ad area da ricomprendere nell'Obiettivo 1.

Il nuovo assetto delle unità territoriali NUTS viene recepito dalla Commissione europea e formalmente adottato con apposito regolamento che emenda ed integra l'origi-

naria previsione di cui al citato regolamento (CE) n. 1059/2003.

La norma in argomento non comporta alcun effetto sulla finanza pubblica, in quanto tende ad utilizzare esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio, sulla base dei criteri in esso specificati.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

In proposito, non è stato possibile accogliere l'osservazione formulata dalla Conferenza Stato-regioni, nell'ambito dell'espressione del proprio parere obbligatorio sul disegno di legge, la quale, in considerazione del fatto che la materia del turismo fosse implicitamente ricompresa fra le materie residuali o innominate di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, chiedeva di prevedere che il decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina in materia di professione di guida turistica, venisse adottato non con il parere, bensì previa intesa con la stessa Conferenza Stato-regioni.

Non si è ritenuto, quindi, di sostituire il predetto «parere» della Conferenza Stato-regioni con un atto di maggiore incidenza quale è «l'intesa», poiché la materia interessata dall'intervento in esame attiene prima di tutto al campo della disciplina delle professioni che, come è noto, appartiene alla legislazione concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, anche se tali funzioni sono riconducibili a materie di legislazione concor-

rente, la Corte costituzionale (sentenze n. 271 del 29 ottobre 2009, n. 138 dell'8 maggio 2009, n. 222 del 20 giugno 2008, n. 57 del 2 marzo 2007, n. 424 del 19 dicembre 2006, n. 153 del 14 aprile 2006 e n. 355 del 30 settembre 2005), ha più volte ribadito che allo Stato, nell'ambito della definizione dei principi, compete sia l'individuazione dei requisiti professionali sia il riconoscimento dei requisiti necessari per il relativo esercizio, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale. Tale riparto vale anche per le professioni turistiche, come statuisce la stessa Corte nella citata sentenza n. 222 del 2008, affermando che «l'attribuzione della materia delle professioni alla competenza dello Stato (...) prescinde dal settore nel quale l'attività si esplica».

Il settore delle guide turistiche è in un momento particolarmente delicato a causa dell'impatto sulla legislazione vigente della normativa comunitaria e della conseguente attività delle guide straniere, nonché a causa delle diverse normative che si sono succedute a livello regionale.

In tale contesto risulta necessario l'intervento del legislatore statale. Peraltro, la nomina di un Ministro con delega specifica al turismo, conferma che è avvertita l'esigenza di un coordinamento amministrativo e normativo fra gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e le specificità territoriali oggetto degli interventi a livello regionale.

Se già in materia di turismo, anche con la recente sentenza 20 marzo 2009, n. 76, la Consulta ha ribadito la sussistenza di ambiti di competenza del legislatore statale, in tema di professioni la ancor più recente sentenza 11 dicembre 2009, n. 328, ha ulteriormente ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata,

per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 138 del 2009, nonché, fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006)».

Nel settore in esame un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie.

Un primo elemento esemplificativo in proposito è stato introdotto nel novembre del 2007, con il recepimento (con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali che consente, tra l'altro, a tutti i cittadini dell'Unione europea di esercitare la propria professione in regime di prestazione occasionale e temporanea in qualsiasi Stato membro. Di conseguenza, le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad informarci preventivamente. In definitiva, si è creato in Italia un curioso ed irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate.

Un secondo elemento rilevante deriva dalla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cosiddetto *anti-trust*) del 3 luglio 2008 che, a seguito di numerose denunce, ha evidenziato la necessità di uniformare le diverse normative regionali, le quali attualmente dettano differenti requisiti di accesso alla professione di guida turi-

stica. A quest'ultimo proposito il confronto tra le diverse discipline regionali evidenzia a propria volta come le differenze non si giustificano certo né trovano base nelle invocate differenze di ambito culturale e turistico da illustrare.

Il terzo elemento è la cosiddetta «direttiva servizi» (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006), attuata col decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: se per un verso tale normativa prevede che le abilitazioni professionali abbiano validità nazionale, per un altro verso si è reputato di non poter intervenire in quella sede per carenza di adeguata delega.

La situazione italiana è certo caratterizzata da particolari esigenze di salvaguardia delle diverse realtà, discendenti dalla straordinaria ricchezza storica, culturale ed artistica presente sul territorio italiano; tuttavia le indicazioni sopranazionali e le ricordate esigenze di direttive e linee guida comuni, impongono un intervento affidato, in termini di proposta, al competente dipartimento governativo.

In tale ottica si inquadra la prevista delega, in cui al legislatore nazionale resta affidato il compito della individuazione dei requisiti minimi per l'accesso alla professione e di un percorso formativo uniforme, oltre che l'indicazione di requisiti generali da approfondire poi in sede di disciplina regionale, al fine di adeguarli alle peculiarità territoriali.

Viene altresì prevista una necessaria disciplina transitoria diretta a garantire l'attività delle guide già abilitate.

Infine, con l'ultimo comma si precisa che l'intervento avviene ad invarianza di oneri; infatti, esso prevede un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti.

L'articolo 10 è stato inserito, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, successivamente, in quanto

sottoposto ad approvazione il 20 maggio ultimo scorso dal Consiglio dei ministri.

Sul predetto articolo la Conferenza Stato-regioni, in data 8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole.

Il comma 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, con indicazione di principi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali. Tali direttive modificano il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002), attuato nell'ordinamento italiano con il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e, sotto il profilo particolare della protezione dei dati personali, con il codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e l'innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica;

- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;

- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a garanzia degli utenti, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori

di servizi; equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche;

- rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali. Il comma 2, inoltre prevede in particolare che all'attuazione si provveda con adeguamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata, di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione.

I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei principi e criteri direttivi specifici, di seguito indicati:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; i criteri di cui alla presente lettera sono quelli fondamentali su cui deve basarsi tutto il funzionamento del mercato europeo, al fine di renderlo sempre più aperto e competitivo;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; il criterio di cui alla presente lettera si riferisce, in particolare, a quanto introdotto con il nuovo paragrafo 3-bis dell'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (direttiva quadro). In particolare esso vincola la possibilità di restringere l'accesso ad *Internet* alla garanzia di una «procedura preliminare» equa ed imparziale, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni

della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, conseguire obiettivi di interesse generale.

I criteri di cui alle lettere c) e d) fanno riferimento al rispetto degli accordi internazionali (in particolare in sede di Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), così come al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, il quale è stato inserito su specifica richiesta dell'Italia, allo scopo di limitare alcune posizioni della Commissione europea e di aumentare la flessibilità nell'uso delle risorse spettrali a favore dei servizi di connettività *wireless* a banda larga, con i limiti specificati;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; il criterio di cui alla presente lettera è finalizzato al rafforzamento della normativa di cui al punto in oggetto e trova origine nelle accresciute problematiche relative alla sicurezza delle reti di comunicazioni elettronica, a loro volta derivanti dall'intensificazione dell'uso delle reti stesse. In particolare il dettato comunitario prevede disposizioni volte a disciplinare i comportamenti delle imprese in merito alle informative che sono tenute a fornire in caso di violazioni delle reti stesse;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei

disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; il criterio di cui alla presente lettera prevede il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili e garantisce agli stessi un accesso ai servizi di livello equivalente, dal punto di vista funzionale, a quello disponibile per gli altri utenti e che possano beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; il criterio di cui alla presente lettera fa riferimento all'obiettivo di tutelare maggiormente l'utente nei suoi rapporti con il fornitore di servizi. Tra gli obblighi di informazione che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese si citano, tra gli altri, quelli relativi ad eventuali modifiche alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario, nonché quelli relativi alle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete, onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capacità;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali; il criterio di cui alla presente lettera, che investe anche la citata direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla tutela della vita privata e alle comunicazioni elettroniche), fa riferimento alle misure introdotte per istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia auto-

rizzato ad accedervi. La conservazione delle informazioni e l'accesso alle informazioni già conservate nei terminali degli abbonati, è permesso a condizione che l'abbonato abbia preliminarmente fornito il suo consenso;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia (DNA) quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della direttiva 2002/58/CE, inserito dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE; nel criterio specifico di cui alla presente lettera si fa notare, in particolare, che, in base a tale disposizione, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica istituiscono procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti sulla base delle disposizioni nazionali adottate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo 15 della direttiva citata per finalità di difesa nazionale, sicurezza pubblica o prevenzione, accertamento o repressione di reati; su richiesta, i fornitori forniscono informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta. Il riparto di attribuzioni tra Garante per la protezione dei dati personali e DNA sarà conforme alle rispettive competenze.

Il Garante per la protezione dei dati personali sarà legittimato ad esercitare le funzioni di cui al citato paragrafo 1-ter unicamente in relazione a profili inerenti al diritto alla protezione dei dati personali; trattasi di competenze assolutamente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto costituenti articolazione di attribuzioni già conferite al Garante stesso. La designazione della DNA quale autorità competente a richiedere ai fornitori informazioni sulle procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali corrisponde alle funzioni già svolte dalla medesima Direzione nazionale, in base al codice di procedura penale e alle norme in materia

di ordinamento giudiziario. In particolare, tale competenza deve essere inquadrata nell'ambito della funzione di coordinamento e collegamento investigativo di cui la DNA è titolare ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

Pertanto, la competenza non comporta l'insorgenza di attività che esulano dalle competenze istituzionali della DNA e/o che non possano essere fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, si evidenzia che la DNA già dispone da anni di un Servizio intercettazioni che opera da raccordo tra le procure della Repubblica (tutte) e i gestori di telefonia;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza.

Con i criteri di cui alle lettere *l)* e *m)* si permette di ridurre il costo degli investimenti, in particolare, nelle infrastrutture di rete di nuova generazione per lo sviluppo della larga e larghissima banda, ma anche nelle stazioni radio, evitando la duplicazione delle opere civili necessarie per la posa di tali reti e puntando ad evitare la creazione di ingiustificate barriere al mercato, da parte dell'operatore che per primo acquisisce i diritti sull'accesso o per la realizzazione delle infrastrutture civili. A tal fine, a favore degli operatori che chiedono l'accesso, deve essere prevista un'appropriata considerazione dei rischi di investimento assunti, derivanti dal peso degli investimenti e dall'incertezza legata alle previsioni della domanda, permet-

tendo inoltre varie modalità cooperative tra investitori e altri operatori interessati all'accesso;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazioni elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali; secondo il criterio di cui alla lettera presente lettera le analisi di mercato dovranno tenere conto oltre che della rilevanza dei mercati da analizzare, secondo quanto nella raccomandazione aggiornata della Commissione europea, anche del nuovo quadro procedurale che definisce, in maniera dettagliata, tempi e modalità dei rapporti tra autorità nazionali, Commissione ed il nuovo Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Ciò permetterà di raggiungere una maggiore coerenza nelle misure di regolamentazione adottate dai 27 Paesi europei;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale.

I criteri previsti alle lettere *o)* e *p)* tengono conto dell'opportunità di incoraggiare investimenti e concorrenza in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico; il criterio specifico di cui alla presente lettera stabilisce la ripartizione delle attribuzioni tra Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalla nuova disciplina.

Le direttive introducono previsioni anche di natura tecnica, a carattere integrativo rispetto alle competenze già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal vigente quadro normativo europeo (puntualmente trasposto nell'ordinamento italiano mediante il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003). In virtù anche dell'attuale struttura del bilancio dell'Autorità, è da escludere ogni impatto della trasposizione delle norme comunitarie sul bilancio pianificato. Il sistema di finanziamento per sostenere il funzionamento dell'Autorità, come rideterminato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), si fonda quasi completamente sulla contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi (la cui misura è attualmente fissata nell'1,5 per mille).

Anche in tal caso, le competenze del Garante per la protezione dei dati personali non rappresentano che mere specificazioni di attribuzioni già conferitegli, sicuramente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 10, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, prevedendo sanzioni amministrative di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, con il conseguente riassetto del sistema san-

zionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante depenalizzazione; il criterio di cui alla presente lettera, in materia sanzionatoria, prevede la revisione delle sanzioni e degli illeciti nelle materie disciplinate, ivi comprese le violazioni previste dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE (Modifiche alla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), tra cui violazione dei dati personali, comunicazioni indesiderate, eccetera, anche mediante depenalizzazione per quanto concerne le sanzioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 e alla legge 28 marzo 1991, n. 109;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. Il criterio di delega alla presente lettera prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina a garanzia di chiarezza normativa ed in linea con i principi in tema di tecniche di legislazione.

L'articolo 11 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, ed a disciplinare, il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. L'intervento si rende necessario sulla base delle considerazioni che seguono. Nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato una crescente domanda di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti ad operazioni fiduciarie. Questa domanda si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al *trust*.

Con l'entrata in vigore della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, si è invero aperta la via allo sviluppo di una prassi italiana in materia. La Convenzione dell'Aja consente infatti di sottoporre alla legge straniera anche

fattispecie e rapporti prevalentemente localizzati in Italia, in forza del principio di autonomia nella scelta della legge applicabile al *trust*. È opportuno però chiarire che, sebbene la prassi italiana in materia di *trust* al momento si giovi di questa apertura, lo strumento internazionalprivatistico ora ricordato non impone affatto all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati nel nostro territorio. Più semplicemente l'operatore italiano si è rivolto al *trust* retto dalla legge straniera a causa dell'assenza nel diritto italiano di un istituto equivalente sotto il profilo della completezza, della flessibilità e della coerenza interna delle norme che lo regolano.

L'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-ter sulla trascrizione dei vincoli derivanti da atti di destinazione è stata senza dubbio ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da parte di soggetti italiani in contesti in cui la prassi si orientava verso l'utilizzo del *trust*. Il passo compiuto in tale direzione non consente ancora, tuttavia, all'Italia di disporre di uno strumento di utilità generale, che possa competere con il *trust*.

La scelta di predisporre una disciplina del contratto di fiducia è resa strettamente necessaria dall'esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario. Al riguardo è necessario rammentare il *Draft Common Frame of Reference* del 2009, elaborato su richiesta della Commissione europea e con il concorso di autorevoli studiosi italiani, che precisa fin nei dettagli la disciplina applicabile alle ipotesi di titolarità fiduciaria.

Con riferimento al diritto degli Stati membri, va ricordato che la Francia, pur non avendo ratificato la Convenzione dell'Aja, ha introdotto nel proprio diritto la *fiducie*, con un'ampia novella al codice civile nel 2007, emendata con provvedimenti entrati in vigore nel 2008 e nel 2009. La riforma francese mira essenzialmente a mettere a disposizione dell'operatore giuridico d'oltralpe

uno strumento competitivo rispetto al *trust*, sia sotto il profilo delle operazioni fiduciarie rivolte a scopo di gestione, sia per quelle dirette a costituire una garanzia.

Il contratto di fiducia rappresenta lo strumento con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti o somme di denaro a un fiduciario che, tramite la separata gestione, li destina ad uno scopo determinato operando nell'interesse di uno o più beneficiari determinati, o determinabili.

Ai fini dell'opponibilità e della tutela dei creditori è previsto che tale contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità. Si prevede, inoltre, che il contratto in parola si concluda con il semplice consenso degli stipulanti, eccetto che nell'ipotesi di trasferimento di somme di danaro in cui il perfezionamento coincide con la data di versamento dell'intero importo di denaro in apposito conto corrente bancario o deposito bancario intestato al fiduciario. Alla fattispecie ordinaria di contratto consensuale si affianca, pertanto, quella di contratto reale.

La delega prevede, poi, che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti tipici di questa derivino da testamento, determinando, inoltre, le ipotesi in cui tali effetti scaturiscano da sentenza del giudice.

La caratteristica principe della normativa in esame risulta costituita dalla separazione patrimoniale e dalla surrogazione reale, che comportano l'esclusione, qualora il fiduciario sia una persona fisica, dei beni oggetto del rapporto sia dalla comunione legale tra coniugi sia dalla successione. La presente norma di delega non si limita a predisporre la disciplina del contratto di fiducia con finalità di mera gestione patrimoniale, ma regola altresì le fattispecie in cui la stessa miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una liberalità.

Ne consegue che:

a) salve le norme in materia di tutela del credito, è dettata una disciplina specifica

per il contratto di fiducia a scopo di garanzia, quale strumento con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito;

b) è dettata una disciplina specifica del contratto di fiducia a scopo assistenziale. In questa ipotesi, qualora il beneficiario della liberalità sia una persona disabile, si prevede una deroga alle norme a tutela dei legittimari che appare ragionevole alla luce della particolare condizione del soggetto.

Sul versante della regolamentazione dell'attività fiduciaria si prevede, inoltre, che la stessa, data la complessità dello strumento, possa essere svolta esclusivamente da operatori professionali, sostituibili tramite provvedimento del giudice e per i quali trova applicazione la normativa antiriciclaggio. La presente legge stabilisce, poi, il termine massimo di durata del contratto di fiducia e ciò al fine di evitare il congelamento di patrimoni per un tempo eccessivo. Sul punto si individuano altresì i casi di scioglimento del contratto di fiducia, tra cui spicca il caso dell'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire.

La delega di cui all'articolo 11 si preoccupa, infine, di evitare che l'introduzione della nuova disciplina mini la trasparenza delle operazioni poste in essere e di amalgamare la stessa con le normative vigenti. Ne consegue che, da un lato, si fanno espressamente ed integralmente salve le norme in materia di antimafia, conflitto di interessi e ogni norma a tutela dell'ordine pubblico e che, dall'altro lato, si prevede il coordinamento con le discipline di tutela dei creditori, del contratto a favore di terzo, della cessione di crediti futuri, del fallimento, degli strumenti finanziari.

Alla lettera r) è previsto un criterio di delega con il quale si rende possibile al legislatore delegato coordinare la nuova regolamentazione del contratto di fiducia, con la disciplina fiscale sul *trust* (articolo 73 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Al comma 7 è infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

I suddetti allegati contengono di norma l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato «B» è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Rispetto al momento in cui il disegno di legge è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, in data 1° marzo 2010, sono state inserite negli allegati A e B ulteriori direttive, riportate nel testo del disegno di legge sottoposto ora all'approvazione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in

relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

In relazione a quanto richiesto alla lettera *a)*, risultano in corso alla data del 31 dicembre 2009 ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia n. 153 procedure d'infrazione.

Di queste, n. 124 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC) e n. 29 attengono a mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).

Suddivisione delle procedure per stadio:

	N.	VDC	MA
Lettere di messa in mora	73	58	15
Messe in mora complementari	4	4	-
Pareri motivati	39	28	11
Ricorsi	12	11	1
Sentenze	10	8	2
Lettere di messa in mora <i>ex art. 228</i>	8	8	-
Pareri motivati <i>ex art. 228</i>	8	8	-
	153	124	29

Suddivisione delle procedure per settore:

Affari economici e finanziari	12
Affari esteri	1
Affari interni	5
Agricoltura	6
Ambiente	35
Appalti	4
Comunicazioni	4
Concorrenza e aiuti di Stato	3
Energia	6
Fiscalità e dogane	21
Istruzione, università	1
Lavoro e affari sociali	9

Libera circolazione delle merci	7
Libera circolazione delle persone	1
Libera circolazione di capitali	1
Libera prestazione di servizi	10
Pesca	3
Salute	5
Trasporti	6
Tutela dei consumatori	1
Giustizia	2

Per quanto riguarda la lettera *b)* si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate dal 7 gennaio 2009 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 15 febbraio 2010:

2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;

2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione);

2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2009/70/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo;

2009/74/CE della Commissione, del 26 - giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

2009/77/CE della Commissione, del 1° luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusal-furon come sostanze attive;

2009/82/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione della sostanza attiva tetracozolo;

2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;

2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido borico come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo d'alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'anidride borica

come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità;

2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metomil;

2009/116/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive;

2009/117/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione dell'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 come sostanza attiva;

2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

2009/130/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

2009/134/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005;

2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, *Datura* sp., *Ricinus communis* L., *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius*;

2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive;

2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/152/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I;

2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate;

2009/154/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento della sostanza attiva ciflufenamid;

2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor;

2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico;

2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione;

2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame;

2009/164/UE che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;

2010/1/CE Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2010/3/UE della Commissione, dello febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;

2010/4/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico;

2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2010/8/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico

come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2010/9/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l'inclusione nell'allegato I della direttiva del principio attivo fosforo d'alluminio che rilascia fosforina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V;

2010/10/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2010/11/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate dal 7 febbraio 2009 - che risultano essere già attuate in via amministrativa alla data del 15 gennaio 2010:

2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità;

2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura;

2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati I e II;

2009/7/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio;

2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2009/10/CE della Commissione, del 13 febbraio 2009, recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2009/11/CE della Commissione, del 18 febbraio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad;

2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli;

2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione);

2009/36/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III;

2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clomequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina;

2009/51/CE della Commissione, del 25 maggio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron;

2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'indoxacarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/88/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

2009/108/CE della Commissione, del 17 agosto 2009, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

2009/118/CE Commissione del 9 settembre 2009, che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009, che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1).

Per quanto concerne la lettera *c*), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009.

Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera *d*), non risultano nel 2009 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11.

Alla data del 25 gennaio 2010 sono pervenute le comunicazioni sotto specificate relative agli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

Regione Lombardia

Norma Comunitaria

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Regolamento (CE) n. 1198/2006, del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca

Norma regionale

Regolamento regionale 18 dicembre 2009, n. 6: Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10

Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 29: Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 9: Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10: Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale

Legge regionale 3 agosto 2009, n. 14: Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente e programmatico

Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

Legge regionale 16 settembre 2009, n. 21: Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Provincia autonoma di Trento

Norma comunitaria

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Norma della provincia autonoma

Legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2: Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011

Decreto del Presidente della provincia 24 dicembre 2009, n. 30-32/leg.: Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006

Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/leg.: Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

Decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2009 n. 23/25/leg.: Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Decreto del Presidente della provincia 24 novembre 2009, n. 29/31: Modifiche al decreto del presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/leg.

Regione Puglia

Norma comunitaria

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

Norma regionale

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14: Misure straordinarie e urgenti a sostegno

2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato

dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14: Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33: Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32: Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli emigrati in Puglia

Regione Valle D'Aosta

Norma comunitaria

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Norma regionale

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33: Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta

Regione Umbria

Norma comunitaria

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Norma regionale

Legge regionale 20 maggio 2009, n. 12: Disciplina per l'attività professionale di acconciatore

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15: Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti alla regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea

Determinazione dirigenziale n. 11547 del 16 dicembre 2009, recante deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 2147: Recepimento accordo Ministero Salute, Regioni e P.A. per definizione requisiti minimi richiesti per erogazioni prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche private ed aggiornamento D.G.R. 806/99

Delibera della Giunta regionale n. 1962 del 23 dicembre 2009: Modifica della delibera della Giunta regionale n. 167 del 25 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 2006/123/CE

Regione Friuli-Venezia Giulia

Norma comunitaria

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, re-

Norma regionale

Legge comunitaria regionale 30 luglio 2009, n. 13: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

Decreto del Presidente della regione 20 marzo 2009, n. 74: Legge regionale n. 9/2007, articolo 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale

Decreto del Presidente della regione 29 maggio 2009, n. 140: Regolamento re-

cante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

Comunicazione della Commissione europea 2009/C83/01 del 17 dicembre 2008 - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

cante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola

Delibera della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1437

Decreto del Presidente della regione 29 settembre 2009, n. 262: Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Delibera della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564

Decreto del Presidente della regione 25 novembre 2009, n. 323

Decreto del Presidente della regione 1° dicembre 2009, n. 333: Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale

Decreto del Presidente della regione 21 dicembre 2009, n. 356: Regolamento recante il Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Regione Piemonte

Norma comunitaria

Direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Norma regionale

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4: Gestione e promozione economica delle foreste

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19: Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38: Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno

Regione Abruzzo

Norma comunitaria

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Norma regionale

Legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10: Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti (articoli 5 e 7)

Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23: Nuova legge organica in materia di artigianato (articoli 10, 15 e 16)

Legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32: Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2

Regione Sardegna

Norma comunitaria

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Programma operativo del Fondo europeo della pesca approvato con decisione

Norma regionale

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3: Disposizioni urgenti nei settori economico sociale

Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2009, n. 7/3

Delibera della Giunta regionale 11 febbraio 2009, n. 10/35

della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Articoli 43 e 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea

Delibera della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 38

Legge regionale 4 marzo 2009, n. 3: Disposizioni urgenti nel settore economico-sociale

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (articolo 4)

Delibere della Giunta regionale 30 gennaio 2009, n. 7/13, 30 gennaio 2009, n. 7/20, 22 gennaio 2009, n. 5/6, 20 gennaio 2009, n. 4/12, 11 febbraio 2009, n. 10/32, 11 febbraio 2009, n. 10/48, 20 aprile 2009, n. 18/31, 20 aprile 2009, n. 18/32, 20 aprile 2009, n. 18/33, 20 aprile 2009, n. 18/34, 20 aprile 2009, n. 18/35, 20 aprile 2009, n. 18/36, 20 aprile 2009, n. 18/37, 20 aprile 2009 n. 18/38, 5 maggio 2009, n. 21/14, 25 giugno 2009, n. 29/32

Delibere della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/22 e 4 dicembre 2009, n. 53/24

Delibera della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/25

Regione Emilia Romagna

Norma comunitaria

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Norma regionale

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 41: Attuazione della direttiva 2006/123/CE

Si evidenzia infine che, con nota protocollo n. 261 dell'ufficio legislativo del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata chiesta ed accordata, l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in ordine al presente disegno di legge «per la peculiare complessità ed ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti».

Peraltro, il comma 3 del citato articolo 9 stabilisce espressamente che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento siano indicati sinteticamente «la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative».

Al riguardo, in ordine al Capo I, si fa presente quanto segue.

La predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale risponde principalmente all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria non direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive.

Non appare quindi possibile utilizzare un diverso strumento regolatorio, essendo di fatto il disegno di legge comunitaria annuale quello che garantisce il conferimento, in un'unica soluzione, di tante deleghe legislative quante sono le direttive che al momento della sua presentazione risultano da trasporre.

Per ciascuna direttiva comunitaria comune l'AIR è stata effettuata a livello europeo, e gli effetti dell'impatto nei singoli ordinamenti nazionali potranno valutarsi solo successivamente, nel nostro Paese, al momento

della predisposizione dei singoli decreti legislativi.

In ordine al Capo II del disegno di legge, che reca disposizioni particolari e principi e criteri specifici di delega legislativa, si evidenzia quanto segue.

L'intervento di cui all'articolo 6 è necessario al fine di chiudere una procedura d'infrazione in corso nei confronti dell'Italia, che non poteva essere effettuato se non con norma primaria, per modificare l'articolo 1, comma 409, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). Con la nuova previsione, da una parte si eleva il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, dall'altra si prevede di eliminare il pagamento di euro 100 per ogni registrazione effettuata al Repertorio dei dispositivi medici, dalla quale deriverà, come dettagliatamente spiegato nella relazione tecnica, una maggiore entrata per lo Stato.

Con l'articolo 7, ai principi e criteri direttivi generali di delega legislativa, di cui all'articolo 1, ne vengono aggiunti ulteriori specifici per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, contenuta nell'allegato B, e pertanto si rinvia alle considerazioni sopra fatte in ordine alla trasposizione delle direttive comunitarie.

L'articolo 8 assegna all'ente «Roma Capitale» la qualifica di territorio europeo NUTS 2, il livello che identifica ad esempio le Regioni e le Comunità autonome di Spagna, e consente di individuarlo a fini statistici. Tale qualificazione deve essere determinata con provvedimento legislativo nazionale da comunicare alla Commissione europea. L'effetto di tale classificazione potrà comportare che l'ente «Roma Capitale» sia destinatario dei fondi strutturali che normalmente vengono conferiti ai territori qualificati appunto come NUTS 2. Tale intervento determina un importante vantaggio, in quanto facilita la corretta utilizzazione dei fondi, nei tempi

prescritti, senza correre il rischio di restarne privi per mancato utilizzo.

L'articolo 9 conferisce delega al Governo per il riordino della professione di guida turistica, che consentirà di facilitare e semplificare l'accesso alla stessa professione, come richiesto in sede comunitaria, con positivo impatto sulla concorrenza. A corredo del decreto legislativo con il quale verrà esercitata la delega prevista da questo articolo, sarà presentata anche l'AIR che, in conformità della legislazione vigente in materia, giustificherà l'adozione del provvedimento stesso come il miglior atto regolatorio tra quelli opzionabili. Gli effetti positivi della scelta saranno poi rilevati in sede di verifica dell'impatto sulla regolamentazione (VIR).

L'articolo 11 conferisce delega al Governo per integrare la disciplina del contratto di mandato con la nuova figura del contratto di fiducia, e risponde da una parte all'esigenza, fortemente sentita dal mercato italiano, di prestazioni legali e professionali nell'ambito delle operazioni fiduciarie, dall'altra alla necessità di conformarsi ai principi del diritto comunitario.

Anche in questo caso a corredo del decreto legislativo con il quale verrà esercitata la delega prevista da questo articolo, sarà presentata anche l'AIR che, in conformità alla legislazione vigente in materia giustificherà l'adozione del provvedimento stesso come il miglior atto regolatorio tra quelli opzionabili. Gli effetti positivi della scelta saranno poi rilevati in sede di VIR.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (cosiddetta «legge Buttiglione»), che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche europee, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2010.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il disegno di legge comunitaria 2010 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 dell'articolo 1, nel rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. La norma stabilisce, inoltre, la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa. Il capo II reca disposizioni particolari nonché principi e criteri direttivi specifici di delega nei casi in cui la materia che si va a disciplinare lo richieda.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Il disegno di legge comunitaria 2010 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella comunitaria. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea avvenuta il 1° dicembre 2009 che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa comunitaria.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il disegno di legge è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce l'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario dell'Unione e dei suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato, invece, inserito, all'articolo 2, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Il disegno di legge atto Camera n. 2449 è stato approvato ed è divenuto legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il disegno di legge è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il disegno di legge non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B e delle decisioni quadro di cui al capo III del disegno di legge.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, anzi, il divieto di abrogazione implicita delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010, ai sensi del comma 1.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge:

L'articolo 1, comma 5, prevede la delega per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. Riguardo in particolare, il termine di esercizio della delega legislativa, il disegno di legge comunitaria 2010 prevede, a differenza delle ultime tre leggi comunitarie, un anticipo rispetto al termine di recepimento previsto in ciascuna direttiva. Infatti è stabilito all'articolo 1 comma 1 che il termine per

l'esercizio della delega scada due mesi prima della scadenza del termine di recepimento di ciascuna direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi la data di entrata in vigore della legge, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Con il disegno di legge vengono altresì conferite al Governo altre due deleghe legislative, rispettivamente all'articolo 9, per il riordino della normativa in materia della professione di guida turistica, da esercitarsi entro un anno, ed all'articolo 11 per disciplinare la «fiducia», da esercitarsi entro due anni.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, la relazione illustrativa del disegno di legge fornisce i seguenti dati:

a) lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea aggiornato alla data del 15 gennaio 2010;

b) l'elenco delle direttive che, alla data del 15 gennaio 2010, sono state già attuate o sono ancora da attuare, alla data del 15 febbraio 2010, in via amministrativa;

c) l'elenco, aggiornato al 31 dicembre 2009, degli atti normativi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge comunitaria non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria è stata ribadita la consueta norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Ciononostante, relativamente alle norme provviste di criteri specifici di delega, si fa presente quanto segue.

Con riferimento all'articolo 6, si rileva che se con la lettera *b*) si provvede ad eliminare il pagamento di 100 euro per ogni registrazione effettuata nel Repertorio dei dispositivi medici di cui all'articolo 1, comma 409, lettera *e*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di garantire il recupero dell'introito precedente, si prevede alla lettera *a*) di incrementare del 10 per cento la somma da versare da parte dei soggetti che commercializzano in Italia dispositivi medici.

I criteri per la determinazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione del tributo di euro 100 sono i seguenti:

– nei primi due anni di applicazione delle disposizioni relative all'iscrizione nel Repertorio (decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 della *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007), dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 sono state effettuate 106.000 registrazioni, relative peraltro sia ai prodotti immessi in commercio in Italia in tale periodo sia a quelli già presenti sul mercato, per i quali era stato concesso un periodo transitorio per effettuare la registrazione;

- dal 1° maggio 2009 al 6 febbraio 2010 le registrazioni sono state di fatto sospese con ordinanze del Ministro della salute, come richiesto dalla Commissione europea, in attesa di definire la parte del contenzioso comunitario riferito alle decisioni ministeriali adottate con il citato decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2007;

- in ogni caso il periodo transitorio per la registrazione dei dispositivi già in commercio in Italia al 1° maggio 2007 è decorso totalmente e pertanto da ora in poi (e a maggior ragione alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010) le registrazioni riguarderanno solo prodotti immessi in commercio in Italia da oggi in avanti;

- una stima ottimistica e prudenziale del numero di prodotti che saranno immessi in commercio in Italia per ciascun anno non può in alcun caso essere considerata superiore ai 42.000 prodotti per anno (il calcolo meramente aritmetico basato sulle 106.000 registrazioni effettuate nei 24 mesi dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 porterebbe ad una cifra di 53.000, ma per le ragioni sopra espresse relative alla registrazione, nella prima fase, anche di prodotti già in commercio da tempo tale cifra deve essere significativamente ridotta);

- a fronte di 42.000 registrazioni, considerando i dati in possesso dell'Ufficio sulle registrazioni sin qui effettuate, solo per una metà circa di essi (21.000) si tratterebbe di prodotti venduti al SSN, e che quindi ricadrebbero potenzialmente nel pagamento del tributo;

- peraltro bisogna tener conto che, con decreto del Ministro della salute 20 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007 (decreto sul cosiddetto «dispositivo unico») è stato stabilito che per dispositivi aventi caratteristiche tecniche simili, il pagamento è dovuto una sola volta. In proposito, soccorrono ancora i dati sin qui raccolti, che permettono di stimare in circa un terzo del totale (quindi 7.000/21.000) i prodotti per i quali vi siano criteri di specificità e originalità tali da necessitare il pagamento del tributo;

- la somma della quale, su base annua, bisogna provvedere alla sostituzione è pari a circa 700.000 euro (7.000 prodotti x 100 euro);

- considerando che il tributo sulla promozione dei dispositivi medici previsto dalla lettera *d*) del più volte citato articolo 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005, ha originato un gettito, nel 2009, di euro 8.085.951,21 (dati al 31 luglio 2009), un suo incremento del 10 per cento (dal 5 al 5,5 per cento), previsto con la modifica apportata con la lettera *a*) del proposto articolo 6 all'articolo 1, comma 409, lettera *d*), della legge n. 266 del 2005, porterebbe quindi una maggiore entrata di circa 800.000 euro (8.000.000 x 10 per cento), ampiamente sufficienti a coprire il mancato gettito derivante dall'abolizione del pagamento di euro 100 e per l'iscrizione nel Repertorio.

In ordine all'articolo 7 si evidenzia che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 non comporta alcun effetto sulla finanza pubblica, in quanto per la sua attuazione saranno utilizzate esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.

Nell'articolo 9, si specifica esplicitamente che l'intervento si realizza ad invarianza di oneri; infatti, esso prevede un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti, ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti.

Nell'articolo 10 inserito, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, successivamente, in quanto sottoposto ad approvazione il 20 maggio 2010 dal Consiglio dei ministri e sul quale la Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria ha espresso parere favorevole, è prevista al comma 4 la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in materia di comunicazioni elettroniche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Con riferimento particolare ai criteri contrassegnati dalle lettere *e*), *f*), *i*), *l*) e *q*), si precisa quanto segue:

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure atte a garantire la sicurezza ed integrità delle reti costituiscono condizioni che corredano i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a carico delle imprese di settore.

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure a favore degli utenti disabili, di natura sociale, rientrano tra gli obblighi del servizio universale il cui finanziamento è posto a carico dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-*ter*, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; la disposizione non produce alcun onere a carico dello Stato o della finanza pubblica, in quanto trattasi di competenze riconducibili a funzioni già di spettanza del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di disposizioni volte a promuovere l'innovazione e a razionalizzare e rendere efficienti gli investimenti da parte degli operatori che vogliono implementare le proprie reti e, quindi, con oneri a carico degli operatori stessi;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto trattasi di compiti riconducibili alle funzioni già attribuite dalla disciplina vigente alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali, sicuramente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nell'articolo 11, infine, al comma 7, è prevista la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In particolare, rispetto alla attuale normativa fiscale, che prevede la tassazione del *trust* ai sensi e nei termini di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la clausola di invarianza sarà rispettata equiparando il patrimonio fiduciario al *trust*, senza soluzioni di continuità. Tale equiparazione sarà possibile all'atto del coordinamento della normativa delegata con le disposizioni vigenti anche tributarie come previsto dal comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI**

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53

e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività

ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della citata

legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativa nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari a 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

Art. 7.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento

mento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*;

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Nomenclatura europea di Roma capitale)

1. Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di «Roma Capitale» è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.

Art. 9.

(Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

- a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
- b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
- c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
- d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
- e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei

dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

3. I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi

d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera *c)*, limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-*ter*, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative

alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri gene-

rali di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.

2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) prevedere, quali effetti del contratto, di fiducia la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:

1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;

2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera *b*), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) dettare una disciplina specifica per:

1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:

1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;

1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;

1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;

1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;

1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;

2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;

e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;

g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;

h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;

i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;

m) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;

n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a)*

a n), di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;

p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario, per la realizzazione dei principi criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;

r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

